

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 11/01/2012) 13-02-2012, n. 2016

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

Procedimento

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido - Presidente
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere
Dott. TRICOMI Irene - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A., nella qualità di erede di N.S., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CINNIRELLA CARMELO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 501/2008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 13/06/2008 R.G.N. 1331/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato CINNIRELLA CARMELO;

udito l'Avvocato FAVATA EMILIA per delega LA PECCERELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 27 febbraio 2006, il Tribunale di Catania, giudice del lavoro, accoglieva la domanda proposta da R.A. intesa al riconoscimento del diritto a rendita permanente per i superstiti, a seguito della morte del coniuge, N.S., deceduto in un incidente stradale allorchè, secondo quanto dedotto dall'attrice, egli, falegname artigiano, si era recato presso un cliente per verificare lo stato del tetto di un edificio rustico per il quale aveva avuto l'incarico di eseguire una sistemazione.

2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d'appello di Catania, che, con la sentenza qui impugnata, accoglieva il gravame proposto dall'INAIL e respingeva la domanda. La Corte di merito rilevava che sia la prova testimoniale sia la documentazione acquisita in giudizio (verbale dell'Ispettorato del lavoro, rapporto dei Carabinieri) avevano dimostrato che il N., in occasione dell'incidente stradale in cui aveva perso la vita, aveva appena posteggiato il proprio camion su cui si trovavano delle scale di legno da consegnare ad un negozio che gliene aveva ordinate, allorchè era stato investito da un autoveicolo mentre attraversava la strada; d'altra parte, era stato accertato - ed era stato riferito dalla stessa attrice in sede di ricorso amministrativo - che l'attività di sopraluogo per la sistemazione di un tetto era stata programmata per un diverso orario della giornata; l'evento mortale, quindi, si era verificato al di fuori dell'attività artigianale e non era perciò indennizzabile ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4. 3. Per la cassazione di tale decisione ricorre la R. deducendo due motivi, illustrati con memoria. L'INAIL resiste con controricorso.

4. Nell'imminenza dell'udienza di discussione la ricorrente ha depositato dichiarazione di persistenza dell'interesse alla trattazione della controversia, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26, comma 1, come modificato dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 14, comma 1, lett. a.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli art. 115, 416 e 437 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello sia pervenuta alla riforma della sentenza di primo grado, con riguardo alla ricostruzione delle circostanze dell'incidente mortale del coniuge, in base a documenti prodotti dall'Istituto tardivamente, e quindi inammissibilmente esaminati in appello, nonchè in base ad eccezioni non dedotte dinanzi al Tribunale (in particolare, con riguardo alla inattendibilità di un teste escusso nel giudizio di primo grado).

2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione. Si lamenta che il giudice d'appello abbia escluso la configurabilità dell'occasione di lavoro sulla base di un generico riferimento alla documentazione di cui sopra, inammissibilmente esaminata, e, inoltre, trascurando del tutto le risultanze testimoniale già acquisite

in primo grado - relative al collegamento dell'evento con l'attività artigianale -, peraltro ritenute dal Tribunale compatibili con la relazione ispettiva dell'INAIL. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, non sono fondati in alcuno dei profili di censura evidenziati in ricorso.

3.1. La conclusione cui è pervenuta la decisione impugnata presuppone il principio secondo cui la tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 4, n. 3 riguarda esclusivamente le attività "normali" (ossia quelle inerenti al momento lavorativo - esecutivo) e non si estende alle attività relative al momento organizzativo - imprenditoriale, se pure le suddette attività manuali non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale, estendendosi la tutela a tutti quei lavori che, ancorchè non svolti per un committente e dietro corrispettivo, siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano (cfr. Cass. n. 5099 del 1998).

3.2. La valutazione dei giudici d'appello, in ordine alla effettiva natura dell'attività lavorativa posta in essere dal coniuge della ricorrente al momento dell'incidente, si fonda in primo luogo sul mancato assolvimento dell'onere - incombente sulla parte attrice - di provare il carattere "normalmente" artigianale di quell'attività, stante, peraltro, il ricorso amministrativo, proposto dalla R. in data 4 giugno 2001, che escludeva, in base ai riferimenti fattuali allegati dalla stessa istante, il rischio legato al lavoro artigianale. Al riguardo, va osservato che il contenuto di tale atto è del tutto pacifico fra le parti, essendo riportato e trascritto anche in questa sede di legittimità. Sulle conseguenze di tali ammissioni - sul piano probatorio - non incide, pertanto, la mancata produzione della controparte, mentre la valutazione operata dalla Corte d'appello, anche in riferimento al complessivo apprezzamento di tali ammissioni e al loro raffronto con le rimanenti emergenze probatorie, è incensurabile in questa sede inerendo all'accertamento di circostanze di fatto.

3.3. L'esame delle altre risultanze documentali viene contestato dalla ricorrente per violazione del divieto dello jus novorum, ma si tratta di censure inconfidenti che i documenti oggetto di valutazione in appello - quali il rapporto dei Carabinieri e la relazione degli ispettori dell'INAIL - erano autonomamente acquisibili in giudizio, ai sensi degli artt. 213 - 437 c.p.c., e si sottraevano pertanto al predetto divieto, che investe i mezzi di prova che sono nella disponibilità delle parti ma non si estende alle informazioni che il giudice può direttamente acquisire in base al suo potere officioso.

Parimenti, lo jus novorum non riguarda il giudizio di attendibilità dei testi escussi in giudizio, nè la valutazione comparativa delle singole risultanze, che competono al giudice a prescindere dalle eccezioni delle parti.

3.4. Il ricorso è quindi respinto. Le spese del giudizio sono compensate in ragione della natura della controversie e della particolarità della fattispecie.

P.Q.M.

La Corte rigetta e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2012